

Ai gentili clienti
Loro sedi

Immigrati e lavoro: un'occasione per regolarizzare i rapporti in corso

Premessa

Come noto, la direttiva 2009/52/CE ha previsto **l'introduzione di disposizioni molto severe nel caso di assunzione di uno straniero illegalmente soggiornante nello Stato**. Per effetto delle modifiche che sono state introdotte con il D.Lgs. n. 109/2012 **l'apparato sanzionatorio penale delle assunzioni di stranieri irregolari sarà il seguente:**

- ➔ il **datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno**, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la **reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato** (articolo 22 comma 12 D.Lgs. n. 286/1998);
- ➔ le pene per il fatto previsto dal comma 12, ovvero l'assunzione di stranieri non in regola, sono **aumentate da un terzo alla metà:**
 - ✚ se i **lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;**
 - ✚ se i **lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;**
 - ✚ se i **lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale** (articolo 22 comma 12 bis D.Lgs. n. 286/1998).

OSSERVA

Il legislatore, inoltre, prevede **l'introduzione dell'articolo 25 duodecies al D.Lgs. n. 231/2011 collegando, alla commissione del delitto previsto dal nuovo comma 12 bis dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 286/1998 la responsabilità amministrativa da reato dell'ente**. Con l'entrata in vigore delle disposizioni in commento, quindi, il datore di lavoro verrà punito ai sensi della disciplina

penale sopra riportata, mentre l'ente sarà autonomamente soggetto ad una **sanzione da 100 a 200 quote, con un massimale di 150.000 euro.**

Con l'introduzione di tali nuove disposizioni, **il legislatore ha concesso un termine per sanare le irregolarità: proponendo apposita domanda e versando contributi ed imposte dovute in riferimento al rapporto intrattenuto con lo straniero irregolare, il datore di lavoro può scongiurare** (con il pagamento di imposte e contributi sulla retribuzione versata per un periodo minimo di 6 mesi) **l'addebito di responsabilità penali.**

I soggetti interessati dalla sanatoria

Il ravvedimento riguarda i **rapporti di lavoro subordinato esistenti tra:**

- un **datore di lavoro italiano o comunitario o cittadino straniero titolare di permesso CE** per soggiornanti di lungo periodo;
- un **lavoratore straniero presente nel territorio nazionale in modo ininterrotto alla data del 31.12.2011** o precedentemente, con presenza documentata da organismi pubblici.

I requisiti per l'accesso alla sanatoria

L'accesso alla sanatoria disposta dal D.Lgs. n. 109/2012 attuativo della direttiva 2009/52/CE è **vincolata alla sussistenza di alcune condizioni sia in capo al datore di lavoro che in capo al lavoratore.** Nel dettaglio, le **condizioni ostative poste dal legislatore sono le seguenti:**

→ **datore di lavoro:**

CONDIZIONI DEL DATORE DI LAVORO	
Non sono ammessi alla procedura di regolarizzazione i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:	Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art.603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
	Reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni (impiego di lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno).

OSSERVA

Non è ammesso, altresì, alla procedura di cui al presente articolo il datore di lavoro che, **a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico** ovvero alla **successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.**

→ Lavoratore:

CONDIZIONI DEL LAVORATORE

Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri

Nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione.

Che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

Che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice (arresto in flagranza di reato).

Che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice (arresto facoltativo in flagranza di reato).

La procedura e i benefici

Secondo quanto stabilito dall'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. n. 109/2012, **i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi lavoratori**

stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione. La dichiarazione è presentata **dal 15 settembre al 15 ottobre 2012** con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto. In ogni caso, **la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.**

OSSERVA

Il rapporto di lavoro, per accedere alla sanatoria, deve essere **a tempo pieno salvo nel caso di lavoro domestico, in relazione al quale sono ammessi anche i contratti a tempo parziale con numero di ore lavorate pari a 20 o superiore.**

Il datore di lavoro è **tenuto a versare un contributo una tantum di 1.000 euro e a documentare**, al fine del completamento del procedimento di regolarizzazione, **l'avvenuto pagamento di quanto dovuto in materia contributiva, retributiva e fiscale, considerando una durata minima di rapporto pari a 6 mesi.**

COSTO DELLA PROCEDURA

I costi della sanatoria	Contributo forfettario di 1000 euro.
	Imposte, tasse, contributi da versare in riferimento alla durata del rapporto irregolare, considerando un minimo di durata di sei mesi.

ESEMPIO

Il datore di lavoro ha occupato un dipendente straniero irregolare nella sua ditta edile come manovale. al fine di evitare l'addebito di sanzioni, decide di aderire alla sanatoria in parola.

Considerando che la retribuzione di un manovale edile è pari a 1.637,69 euro mensili lordi, a cui si aggiungono 539,30 euro di contributi, la retribuzione su cui calcolare il costo della sanatoria ammonta a 2.176,99.

Come detto, la durata minima riconosciuta del rapporto è di 6 mesi, pertanto il datore di lavoro deve versare un importo pari alla retribuzione lorda comprensiva dei contributi moltiplicata per sei, per un totale di 13.061,94 euro.

A tale somma si aggiunge il contributo forfettario di 1.000 euro, per un costo complessivo di 14.061,94 euro.

Fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione **sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro** (collegate all'impiego illegale dei lavoratori stranieri) e dei **lavoratori stranieri** (in riferimento alle violazioni delle norme sul soggiorno). Alla sussistenza delle **condizioni per l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla sanatoria, lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro e il lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno.**

Con la successiva **comunicazione di assunzione cessano tutti i reati e gli illeciti in materia di soggiorno illegale e relativi al rapporto di lavoro.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO